

CIRCOLARE DI STUDIO 5/2026

Taranto, 28 gennaio 2026

SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI

Legge di Bilancio 2026: novità per il lavoro

Gentile cliente, con la presente comunicazione riassumiamo brevemente quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2026 in materia di lavoro.

- **Modifica aliquote IRPEF**

Tra le modifiche apportate dalla legge di bilancio, è stata prevista la diminuzione dell'aliquota IRPEF applicata al secondo scaglione di reddito, relativo ai redditi tra i € 28.000 e € 50.000, che varia dal 35% al 33%.

Per effetto della modifica apportata, gli scaglioni di reddito e le rispettive aliquote dal 1° gennaio 2026 si presentano come segue:

- 23% per redditi fino a 28.000 euro;
 - 33% per redditi compresi tra 28.001 e 50.000 euro;
 - 43% per redditi superiori a 50.000 euro.
- **Detassazione degli aumenti derivanti da rinnovi dei CCNL**

Al fine di sostenere l'adeguamento delle retribuzioni all'aumento del costo della vita e di rafforzare il collegamento tra produttività e compenso, la legge prevede che gli incrementi retributivi riconosciuti ai lavoratori dipendenti nel corso del 2026, **derivanti da rinnovi contrattuali sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026**, siano assoggettati — salvo esplicita rinuncia scritta da parte del lavoratore tramite atto scritto — a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali nella misura del 5%.



Tale regime agevolato si applica esclusivamente ai lavoratori del settore privato che, nell'anno 2025, abbiano percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a € 33.000.

- **Detassazione dei premi di produttività**

La legge di bilancio 2025 all'articolo 1 co. 385 aveva previsto, per il triennio 2025 – 2027, in relazione alla detassazione dei premi di produttività la riduzione temporanea dal 10% al 5% dell'imposta sostitutiva IRPEF e delle addizionali regionali e comunali nel limite annuo di € 3.000 e per i lavoratori che nel periodo d'imposta precedente rispetto a quello di riferimento hanno prodotto redditi da lavoro dipendente non superiori ad € 80.000.

La legge di bilancio 2026 ha apportato modifiche al comma 385 prevedendo:

- un'aliquota dell'imposta sostitutiva pari al 5% limitatamente al 2025;
- per gli anni 2026 e 2027 è prevista un'imposta sostitutiva su premi di produttività e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili pari all'1% entro un limite di importo pari ad € 5.000.

- **Detassazione di maggiorazioni ed indennità per lavoro notturno e festivo**

Per l'anno d'imposta 2026 e salvo esplicita rinuncia scritta da parte del lavoratore, le somme erogate ai lavoratori dipendenti entro il limite annuo di € 1.500 sono assoggettate a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%, quando corrisposte a titolo di:

- maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, ai sensi dell'articolo 1 co. 2 D.lgs. 66/2003, nonché dei CCNL;
- maggiorazioni e indennità relative a prestazioni lavorative svolte nei giorni festivi o nei giorni di riposo settimanale, come definiti dai CCNL;
- indennità di turno e altri emolumenti collegati allo svolgimento di lavoro su turni, previsti dai CCNL.



Le suddette disposizioni sono applicate dai sostituti d'imposta operanti nel settore privato, con esclusione delle attività indicate al comma 18 (i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo inclusi gli stabilimenti balneari già interessati al trattamento integrativo speciale previsto per il settore turistico), nei confronti dei lavoratori titolari di redditi da lavoro dipendente che, nell'anno 2025, non abbiano superato l'importo di € 40.000.

- **Aumento dei limiti non imponibili dei buoni pasto elettronici**

A decorrere dal 1° gennaio 2026, il valore esente viene aumentato dagli attuali € 8,00 al giorno a € 10,00 giornalieri.

Restano invece confermati sia il limite di esenzione per i buoni pasto in formato cartaceo, pari a € 4,00 giornalieri, sia quello previsto per le indennità sostitutive del servizio di mensa erogate ai lavoratori dei cantieri edili, di altre strutture temporanee o di unità produttive situate in aree sprovviste di servizi di ristorazione, fissato a € 5,29 al giorno.

- **Incentivi alle assunzioni**

La Legge di Bilancio 2026 interviene sul sistema delle agevolazioni all'assunzione, prevedendo misure volte a incentivare le imprese del settore privato all'inserimento di specifiche categorie di lavoratori mediante rapporti di lavoro stabili.

Giovani e soggetti svantaggiati

Sulla scia di quanto già previsto per il 2025, anche per il 2026 per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026, è stato introdotto un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi dovuti all'INAIL, in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero in caso di trasformazioni da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato.

La misura è finalizzata a promuovere l'occupazione giovanile stabile, a rafforzare le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate e a sostenere lo



sviluppo occupazionale nella Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno. Restano escluse dall'agevolazione le assunzioni di personale con qualifica dirigenziale.

Lavoratrici madri

Per le madri lavoratrici è previsto un esonero contributivo nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 8000 € annui.

I soggetti interessati dal beneficio contributivo sono le lavoratrici madri, assunte dal 1° gennaio 2026, di almeno 3 figli di età inferiore a 18 anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

La durata dell'esonero varia a seconda che si tratti di un'assunzione o di una trasformazione, nonché della tipologia del contratto di assunzione:

- assunzione a tempo determinato, anche in somministrazione, l'agevolazione dura per 12 mesi a partire dalla data di assunzione;
- trasformazione di contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato, la durata dell'esonero è nel limite massimo di 18 mesi dalla data di assunzione con il contratto a termine;
- assunzione a tempo indeterminato l'agevolazione ha una durata di 24 mesi che decorrono dalla data di assunzione.

Al fine di favorire la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata, prevede un incentivo per la trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale.

In particolare, qualora il rapporto di lavoro di un lavoratore o di una lavoratrice con almeno tre figli conviventi sia trasformato da tempo pieno a tempo parziale, con una riduzione dell'orario di lavoro pari ad almeno il 40%, viene riconosciuto al datore di lavoro un esonero contributivo.

Il beneficio spetta fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo ovvero senza limiti di età nel caso di figli con disabilità, ed è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, nel limite



massimo di € 3.000 annui, per un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro.

- **Previdenza complementare: modifiche alle modalità di destinazione del TFR**

A partire dal 1° luglio 2026, tutti i lavoratori del settore privato assunti per la prima volta (esclusi i lavoratori domestici) sono coinvolti in un nuovo meccanismo:

Adesione automatica alla previdenza complementare

I neoassunti vengono automaticamente iscritti a una forma di previdenza complementare prevista dal CCNL di riferimento se entro 60 giorni dalla data di assunzione non effettuano la scelta di destinazione del loro TFR attraverso apposito modulo.

La scelta di destinazione del TFR prevede le seguenti possibilità:

a) destinare tutto il TFR maturando a una forma diversa di previdenza complementare, liberamente scelta;

b) Lasciare il TFR nel regime ordinario previsto dal Codice Civile (art. 2120)

La decisione può comunque essere revocata in futuro, permettendo al lavoratore di aderire a una diversa forma pensionistica complementare.

Lo Studio è a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione.

* * *

Ricordiamo che la presente circolare informativa, così come le precedenti, è consultabile e scaricabile nella sezione "Archivio Circolari" del nostro sito www.associatinvt.it

Studio Natale Valdevies Toscano & Partners

